



AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE

Comitato di partecipazione ex art. 2 Regolamento Regionale 9 aprile 2015 n. 127

REGOLAMENTO Comitato di Partecipazione di AST PU (Triennio 2024-2026)

Articolo 1

Denominazione, durata e sede

Ai sensi del Regolamento Regionale 9 aprile 2015, n. 127, è istituito il Comitato di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute dell'Aziende Sanitarie Territoriali di Pesaro Urbino (di seguito denominata AST PU) in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 e dell'articolo 12, comma 6, dell'articolo 47, comma 3, Legge Regionale Marche 8 agosto 2022, n. 19.

I rapporti all'interno del Comitato sono disciplinati dal presente regolamento e dalle vigenti norme di legge in materia.

Il Comitato ha sede presso l'AST PU.

La corrispondenza cartacea indirizzata al Comitato andrà spedita alla sede dell'URP dell'AST PU, mentre la corrispondenza via mail andrà inviata direttamente all'indirizzo email del Comitato: urp.ast.pu@sanita.marche.it

Articolo 2

Componenti

Fanno parte del Comitato:

- a) undici membri designati congiuntamente dagli Enti del Terzo Settore (ETS) e di tutela del diritto alla salute operanti in ambito sanitario e presenti a livello di area vasta ed eletti nell'ambito delle assemblee delle associazioni di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 18 settembre 2014, n. 4 (Criteri e modalità di iscrizione nell'elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in attuazione dell'articolo 24, comma 1 bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 e dell'articolo 12, comma 6, dell'articolo 47, comma 3, Legge Regionale Marche 8 agosto 2022, n. 19);
- b) il direttore dell'azienda sanitaria o suo delegato;
- c) il responsabile dell'URP dell'azienda sanitaria;
- d) un rappresentante dei professionisti operanti nell'azienda sanitaria, designato dal collegio di direzione dell'azienda sanitaria;
- e) un rappresentante dei direttori dei presidi ospedalieri nominato dal direttore



AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE

dell'azienda sanitaria;

f) un rappresentante dei direttori dei distretti sanitari nominato dal direttore dell'azienda sanitaria;

g) il responsabile dell'area delle professioni sanitarie dell'azienda sanitaria;

h) un rappresentante dei coordinatori degli ambiti territoriali sociali ricompresi nell'area vasta.

E' possibile anche l'intervento per delega, purché a favore di altro membro del Comitato. Ogni membro non potrà ricevere più di una delega.

Articolo 3

Partecipazione di soggetti terzi ai lavori del Comitato

Se invitati, possono partecipare ai lavori del Comitato altri rappresentanti dell' AST PU o di ETS (Enti Terzo Settore come ODV, APS, Fondazioni, ecc.) o di tutela del diritto alla salute in essa operanti; in questo caso senza diritto di voto, solo come uditori.

Possono essere invitati alle riunioni senza diritto di voto, solo come uditori, anche rappresentanti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea delle Associazioni impegnate nella tutela del diritto alla salute nell'ambito dell'AST PU e di altri enti se le tematiche all'ordine del giorno lo richiedono.

Articolo 4

Recesso

Per tutti i membri di cui alle lettere b)-h) dell'art. 2, l'appartenenza al Comitato è determinata da cooptazione da parte dell'AST PU; per i membri di cui alla lettera a), essa è conseguenza dell'elezione da parte dell'Assemblea di cui all'art. 6 Regolamento Regionale n. 21 del 30 settembre 2016

In caso di dimissioni personali, o di recesso dell'Associazione di appartenenza dalla predetta Assemblea per rinuncia, cessazione dell'attività o decadenza dei requisiti che le hanno dato accesso all'Assemblea stessa, i membri di cui alla lett. a) cessano dal loro ruolo di rappresentanti nel Comitato; essi saranno reintegrati con nuovi eletti dalla predetta Assemblea, entro il termine massimo di due mesi.

I membri di cui alle lettere b), c), e), f), g) ed h) dell'art. 2 sono nominati e revocati dall'AST PU secondo i criteri che la stessa riterrà opportuni.

I membri del Comitato che risulteranno assenti ingiustificati a 3 sedute consecutive dello stesso saranno di fatto dichiarati decaduti.

Articolo 5



AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE

Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza relativa dal Comitato tra i membri di cui all'art. 2, lett. a). Resta in carica tre anni dalla sua elezione.

Il Presidente rappresenta il Comitato, garantisce il rispetto delle indicazioni del Comitato, coordina, promuove ed attua concretamente le attività programmate. Inoltre, convoca e presiede le riunioni del Comitato.

La funzione di Presidente non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente è affiancato da un vice presidente eletto nella prima seduta del Comitato e resta in carica tre anni dalla sua elezione.

Articolo 6 Compiti del Comitato

Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della l.r. 13/2003 e dell'art. 2 del Regolamento Regionale 9 aprile 2015 n. 127, il Comitato ha i seguenti compiti:

- a) contribuire alla programmazione e alla pianificazione socio-sanitaria territoriale;
- b) svolgere attività di verifica e controllo sulla gestione dei servizi sanitari;
- c) monitorare le condizioni di accesso e fruibilità dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 della L.R. 13/2003.

Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il Comitato, in particolare:

- a) promuove la partecipazione dei cittadini alla costruzione del Piano Comunitario per la Salute e all'attuazione, a livello locale, dei profili assistenziali e di ogni altra attività che si renda necessaria per rendere più efficaci ed efficienti le attività del servizio sanitario regionale e le attività socio-assistenziali;
- b) garantisce, ai fini del miglioramento della sicurezza delle attività assistenziali, l'informazione e la partecipazione dei cittadini interessati riguardo alle attività aziendali di coinvolgimento dei pazienti e ad ogni altra attività per la quale si renda necessario l'apporto delle associazioni di partecipazione;
- c) propone le azioni ritenute prioritarie per garantire la più ampia partecipazione degli organismi di rappresentanza dei cittadini all'organizzazione e al monitoraggio delle attività sanitarie, sulla base delle previsioni normative e programmatiche, nonché di quelle derivanti dal sistema degli obiettivi strategici aziendali di budget;
- d) nell'ambito delle azioni di cui alla lettera c), cura in special modo la proposta, l'attivazione e il monitoraggio delle azioni di accoglienza, tutela e informazione previste dalla normativa in materia di carta dei servizi, utilizzando gli strumenti di valutazione dei reclami della qualità percepita e della garanzia del comfort per i servizi sanitari di ricovero ambulatoriali e territoriali;
- e) presenta alla Giunta regionale, con le modalità dalla stessa stabilite, un report annuale contenente i dati sulla partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, relativi soprattutto:

- 1) alle attività finalizzate alla progettazione e al monitoraggio dei profili assistenziali e del Piano Comunitario per la salute;
 - 2) al monitoraggio delle attività riguardanti la carta dei servizi;
 - 3) all'identificazione delle situazioni di buona qualità percepita;
 - 4) all'attività svolta dal gruppo di accreditamento regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).
- f) garantiscono la consultazione a livello locale ai fini di quanto previsto dal Coordinamento regionale per la consultazione delle associazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del r.r. 4/2014.

Articolo 7 **Funzionamento del Comitato**

Per garantire l'esercizio dei compiti di cui all'art. 6, il Presidente convoca il Comitato con cadenza almeno bimestrale ed ogni qual volta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri.

Le convocazioni vengono spedite dal Segretario via e-mail e, in subordine, per chi fosse privo di un recapito di posta elettronica, via posta cartacea, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data prevista. L'avviso di convocazione viene pubblicato anche sul sito dell'AST PU.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente e comprende anche eventuali punti proposti dai singoli membri del Comitato, che dovranno far pervenire le loro indicazioni al Presidente almeno due giorni prima della data prevista per la convocazione, per consentire l'organizzazione dell'incontro. I punti eventualmente non discussi per mancanza di tempo vengono riproposti alla prima riunione utile.

In prima convocazione, la riunione è valida se è presente almeno la metà dei membri mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni membro del Comitato ha diritto ad un voto.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 8 **Funzioni di segreteria**

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale 9 aprile 2015 n. 127, le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal responsabile dell'URP dell'AST PU o suo delegato. Per quanto attiene i verbali delle sedute del Comitato il Presidente può nominare un segretario tra i membri del medesimo comitato o richiedere il supporto come funzione di segreteria al CSV Marche ETS sede di Pesaro.



AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE

L'URP dell'AST PU o suo delegato spedisce le convocazioni e invia i verbali delle riunioni del Comitato, che saranno a disposizione di tutti i membri e delle Associazioni appartenenti all'Assemblea di cui all'art. 2, lett. a) che ne faranno richiesta.

I verbali vengono pubblicati sul sito web aziendale dell'AST PU alla sezione di competenza (Comitati di Partecipazione)

Articolo 9 Sostegno del CSV

Il CSV Marche ETS sede di Pesaro, tramite lo sportello provinciale di Pesaro garantisce un'azione di sostegno alle attività del Comitato, ed in particolare agli 11 rappresentanti di cui all'art. 2, lett. a).